

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Ombretta SALVETTI PRESIDENTE
dott. Fabrizio APRILE CONSIGLIERE
dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. xxxx/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10.06.2021, promossa da:

OFFERENTE 3,

APPELLANTE

CONTRO

DEBITORE ESECUTATO,

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE RESE ALL'UDIENZA DEL 10.06.2021:

Per parte appellante, **OFFERENTE 3:**

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- In parziale riforma della sentenza n. xxxx/2020, pronunciata dal Tribunale di Torino, pubblicata in data 26 febbraio 2020, accertare e dichiarare, l'esistenza del nesso causale fra la condotta lesiva tenuta dal Sig. **DEBITORE ESECUTATO** e la perdita di chance del Sig. **OFFERENTE 3**, concretizzatasi nell'impossibilità di aggiudicarsi la proprietà dell'immobile oggetto della procedura esecutiva R.E. xxx/2013 per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente

- condannare il Sig. **DEBITORE ESECUTATO** al pagamento, in favore del Sig. **OFFERENTE 3**, della somma di euro 26.000,00= corrispondente alla differenza fra la somma offerta dal Sig. **OFFERENTE 3** e la somma cui è stato successivamente assegnato il bene, ovvero altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento danni;

IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO

- accertare e dichiarare, l'esistenza di un nesso causale fra la condotta lesiva tenuta dal Sig. **DEBITORE ESECUTATO** e la perdita di chance del Sig. **OFFERENTE 3**, concretizzatasi nell'impossibilità di aggiudicarsi la proprietà dell'immobile oggetto della procedura esecutiva R.E. xxxx/2013 per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente

- condannare il Sig. **DEBITORE ESECUTATO** al risarcimento dei danni patiti a causa ed in conseguenza della condotta lesiva tenuta dal convenuto in favore del Sig. **OFFERENTE 3** da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Con vittoria di diritti ed onorari, spese generali al 15% rimborso iva e c.p.a. ai sensi di legge per entrambi i gradi di giudizio;

Per parte appellata, **DEBITORE ESECUTATOMASSIMO:**

l'Ecc.mo Collegio voglia, così provvedere:

Dichiarare inammissibile l'appello per tardiva impugnazione, con ogni statuizione di legge.

Dichiarare inammissibile l'appello, per tardiva iscrizione del giudizio di primo grado, con ogni statuizione di legge.

Rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata, atteso l'assenza di qualsiasi azione anche incidentale nella procedura esecutiva volta a dimostrare quanto dedotto, se non mere richieste di documenti ed illazioni anche nella seconda aggiudicazione, senza mai impugnare l'aggiudicazione o far valere il diritto all'aggiudicazione o intraprendere azione di nullità dell'aggiudicazione.

In ogni caso infondata si profila l'azione nel merito, atteso che, in ipotesi, il ricorrente non sarebbe mai stato aggiudicatario del bene e per assenza della prova dell'an e del quantum del danno.

Con consequenziale statuizione ex art. 96 cpc e di abuso del processo.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, del doppio grado del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2018, **OFFERENTE 3** conveniva avanti al Tribunale di Torino, **DEBITORE ESECUTATO** e **OFFERENTE 1**, al fine di accertare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta tenuta dai medesimi e la perdita di chance subita dall'attore, riferita alla mancata aggiudicazione dell'immobile oggetto della procedura esecutiva RGE xxxx/2013, pendente avanti il Tribunale di Savona.

Esponeva in fatto il **OFFERENTE 3** di aver partecipato, come offerente, alla vendita con incanto, tenutasi in data 24.5.2016 avanti il Tribunale di Savona, relativa alla procedura esecutiva RGE xxxx/2013, avente ad oggetto un immobile sito in OMISSIS, di proprietà di **DEBITORE ESECUTATO**.

A tale vendita avevano partecipato altri due offerenti, indicati in verbale per privacy con i numeri 1 e 2 (essendo l'offerente n. 3, il sig. **OFFERENTE 3**).

Il bene era stato aggiudicato a favore dell'offerente n. 1, **OFFERENTE 1**, che, secondo la prospettazione del **Lanni**, aveva agito quale "prestanome dell'esecutato", circostanza questa provata dal fatto che l'assegno circolare utilizzato dall'**OFFERENTE 1** per il versamento della cauzione, era stato richiesto dall'esecutato, **DEBITORE ESECUTATO** e tratto dal conto corrente del medesimo.

Secondo la rappresentazione operata dall'**OFFERENTE 3**, la condotta delle parti convenute avrebbe impedito all'attore di divenire aggiudicatario del bene per la somma di €. 31.000,00, ultima offerta formulata dall'attore prima dei rilanci effettuati dall'**OFFERENTE 1**.

Nel giudizio di primo grado si costituiva il **DEBITORE ESECUTATO**, sollevando eccezioni di improcedibilità dell'azione e di incompetenza territoriale, mentre restava assente, **OFFERENTE 1**.

All'udienza del 8 maggio 2018, **OFFERENTE 3** dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti del convenuto non costituito, **OFFERENTE 1**, insistendo, invece, per l'accoglimento della domanda nei confronti del convenuto, **DEBITORE ESECUTATO**; quest'ultimo, a sua volta insisteva sulle eccezioni preliminari in atti.

Il Giudice tratteneva la causa a riserva e a seguire, a scioglimento emetteva ordinanza di rinvio della causa all'udienza del 25 ottobre 2018, per gli incumbenti di cui all'art. 184 c.p.c., concedendo alle parti i termini di cui alle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.

All'udienza del 25 ottobre 2018, le parti insistevano sulle rispettive istanze e il Giudice Istruttore tratteneva la causa a riserva, a scioglimento della quale venivano respinte le istanze istruttorie e fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 19 settembre 2019.

A tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa a decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Depositata le memorie di rito, il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Unico in atti, emetteva la sentenza n. xxxx/2020, pubblicata in data 26 febbraio 2020, rigettando tanto le domande dell'attore, quanto quelle riconvenzionali del convenuto, disponendo, in ragione della reciproca soccombenza, la compensazione delle spese tra le parti.

Ritenendo la sentenza emessa dal Tribunale di Torino erronea sotto plurimi motivi, **OFFERENTE 3** impugnava il ridetto provvedimento avanti questa Corte, con atto di citazione in appello notificato il 30.11.2020.

Quale primo motivo di gravame l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse errato nella valutazione del nesso causale in relazione alla lamentata perdita di chance.

L'appellante richiamava gli accadimenti in fatto, rappresentati dalla partecipazione alla vendita in sede esecutiva immobiliare, dell'immobile sito in OMISSIS di proprietà di **DEBITORE ESECUTATO** tenutasi in data 24 maggio 2016.

Come riportato in primo grado, a tale vendita avevano partecipato:

- l'**OFFERENTE 1**, risultato poi aggiudicatario;
- l'**OFFERENTE 3**;
- l'offerente n. 2) costituito da un terzo soggetto estraneo al giudizio.

L'offerente n. 2) aveva partecipato solo marginalmente alla gara limitandosi a proporre un'unica offerta iniziale di €. 25.600,00 senza intervenire oltre.

Dopo l'offerta iniziale effettuata dall'offerente n. 2, le successive offerte infatti erano state avanzate solo dall'**OFFERENTE 1** e dall'**OFFERENTE 3**.

La gara si era conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile in favore di **OFFERENTE 1**, per la somma di €. 40.000,00.

Tuttavia, l'**OFFERENTE 1** non aveva provveduto al pagamento del saldo prezzo nei termini di legge e l'immobile era stato oggetto di nuovo incanto, con aggiudicazione definitiva a un terzo per un valore nettamente superiore.

Assumeva l'**OFFERENTE 3** che il **OFFERENTE 1** avesse partecipato all'asta su mandato del **DEBITORE ESECUTATO**, con l'intento di turbarne lo svolgimento e in concreto pregiudicando la possibilità per il **OFFERENTE 3** di aggiudicarsi il bene, al minor prezzo di €. 31.000,00.=.

Il Giudice di prime cure nell'esaminare i fatti di causa come suesposti aveva ritenuto fondata la tesi attorea, secondo cui la partecipazione del **OFFERENTE 1** alla gara era avvenuta per conto del Sig. **DEBITORE ESECUTATO**, con intenti meramente dilatori: "... sussistono indizi gravi e concordanti circa la partecipazione all'asta dei Sig. **OFFERENTE 1** in nome e per conto del debitore esecutato ...", ma era giunto alla conclusione che, pur ritenendosi provata la condotta dell'**OFFERENTE 1**, non si potesse affermare comunque con certezza che, in assenza dell'**OFFERENTE 1**, il **OFFERENTE 3** si sarebbe aggiudicato il bene all'asta: "... stante la partecipazione di un terzo soggetto alla gara (terzo soggetto il cui comportamento, in assenza delle offerte del **OFFERENTE 1** non può essere dato per certo)".

L'appellante lamentava, quindi, l'erroneità della motivazione adottata dal Giudice di prime cure, obiettando che nel caso di specie, trattandosi di risarcimento danni per perdita di chance, non potesse porsi alla base una valutazione fondata su principio di certezza.

In particolare, secondo l'**OFFERENTE 3** il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare il nesso causale fra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico probabilistico del "più probabile che non", tanto più che il concetto stesso di "chance perduta" postulava l'esistenza di un'incertezza del risultato sperato e non il mancato risultato stesso che, viceversa, avrebbe integrato una fattispecie giuridica differente, con conseguenze dannose risarcibili di natura diversa.

Quale secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse errato nella decisione laddove aveva statuito affermando che sarebbe stato necessario avere contezza sulle capacità economico-finanziarie dell'**OFFERENTE 3**, rimaste invece in giudizio indimostrate.

L'appellante integrava quindi le proprie produzioni documentali depositando le dichiarazioni reddituali dal 2016 al 2019 (Mod 730 e CUD) tuttavia non prodotte in primo grado e affermando di aver acquistato diverse proprietà immobiliari e di essere dipendente di **BANCA OMISSIS**.

Infine e in ultimo l'**OFFERENTE 3** censurava la sentenza impugnata, sostenendo che doveva ritenersi provata la perdita di chance sulla base del criterio del "più probabile che non", giacché dal verbale della vendita del 24.05.2016 risultava di tutta evidenza che la gara si fosse svolta esclusivamente tra il **OFFERENTE 1** e l'odierno appellante.

In ragione di tali motivi di gravame, il **OFFERENTE 3** chiedeva la riforma parziale della sentenza impugnata, accertandosi e dichiarandosi l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del **DEBITORE ESECUTATO** e la perdita dell'**OFFERENTE 3**, concretizzata nell'impossibilità di aggiudicarsi la proprietà dell'immobile esecutato, con condanna dell'appellato al pagamento, a favore del **OFFERENTE 3** della somma di € 26.000,00, corrispondente alla differenza fra la somma offerta dall'appellante e la somma per la quale era stato successivamente assegnato il bene ovvero in via subordinata al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva nel presente grado di appello **DEBITORE ESECUTATO**, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.02.2021, contestando l'ammissibilità dell'appello, di cui eccepiva la tardività; eccepiva, ancora, l'inammissibilità dell'appello, per tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado e, nel merito, contestava la fondatezza del gravame e della domanda risarcitoria, con richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.

All'esito dell'udienza di prima comparizione del 8.04.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.06.2021.

A tale udienza, tenutasi in modalità cartolare, verificata dalla Corte la rituale presenza delle parti tramite le rispettive note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle stesse dei termini di rito per il deposito degli atti difensivi conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letti gli atti di causa, esaminati i documenti, valutate e confrontate le argomentazioni, deduzioni, domande ed eccezioni delle parti, osserva quanto segue.

Avuto riguardo alle questioni in rito proposte dall'appellato, **DEBITORE ESECUTATO**, deve esaminarsi, in primo luogo, il profilo della tempestività dell'impugnazione, in quanto aspetto idoneo, in caso negativo, a dirimere il giudizio.

Ha affermato sul punto il **DEBITORE ESECUTATO** che l'appello proposto dall'**OFFERENTE 3** sarebbe tardivo, in quanto notificato a mezzo pec il giorno 30.11.2020, mentre il termine per la proposizione dell'impugnazione aveva scadenza il 29.11.2020, dovendosi considerare oltre al termine "lungo" per la proposizione dell'appello ex art. 327 c.p.c. e a quello della sospensione feriale, anche la sospensione straordinaria dovuta all'emergenza da Covid 19 (per il periodo dal 9.03 all'11.12.2020).

A tale eccezione ha replicato l'appellante, deducendo che il 29.11.2020 era costituito da giorno festivo (domenica) e, quindi, ex art. 155 c.p.c. il relativo termine era prorogato, di diritto, al primo giorno utile non festivo e, di conseguenza, l'impugnazione doveva ritenersi tempestiva e ammissibile.

La Corte, verificato che il giorno 29.11.2020 era festivo (domenica) rigetta l'eccezione, evidenziando la natura di norma generale dell'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 c.p.c. confermata e ribadita anche di recente dalla Corte di legittimità (Cass. civ. Sez. 6 – 5, ord. 23375/2016 e Cass. civ. Sez. 2, ord. 21925/21).

Proseguendo nella disamina delle eccezioni in rito proposte dall'appellato **DEBITORE ESECUTATO**, la Corte ritiene infondata anche la eccezione inammissibilità del gravame, per tardiva costituzione dell'**OFFERENTE 3** nel giudizio di primo grado.

Sul punto, infatti, sussiste orientamento giurisprudenziale costante, dal quale neppure questa Corte ritiene discostarsi, in ragione del quale la costituzione del convenuto ha effetto sanante rispetto alla tardività della costituzione dell'attrice.

Premesso che in caso di notificazione a più parti, il termine di 10 giorni entro il quale l'attore deve costituirsi, come rilevato anche dal Giudice di prime cure, decorre dalla prima notificazione e non dall'ultima (SS.UU. n. 10864/2011) alla luce della costituzione del convenuto operata nel giudizio di primo grado, dove risultano svolte difese nel merito e proposta dal **DEBITORE ESECUTATO** contro l'attore domanda riconvenzionale, si deve ritenere che quest'ultimo nella costituzione abbia dimostrato interesse al giudizio e alla relativa statuizione nel merito.

Rigettate, quindi, le eccezioni in rito dell'appellato **DEBITORE ESECUTATO**, avuto riguardo ai motivi di impugnazione dedotti dall'**OFFERENTE 3**, la Corte rileva, comunque, l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.

Infatti, analizzando il contenuto del primo motivo di impugnazione con riguardo alle conclusioni spiegate dall'appellante (con richiesta di condanna dell'appellato al pagamento, a favore del **OFFERENTE 3** della somma di € 26.000,00, corrispondente alla differenza fra la somma offerta dall'appellante e la somma per la quale veniva successivamente assegnato il bene e solo in via subordinata il risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa) la domanda risarcitoria, lungi dall'inquadrarsi nella mera perdita di chance, appare riferita al danno per la mancata assegnazione del bene secondo il valore che il **OFFERENTE 3** aveva offerto.

In ogni caso, anche a prescindere da tale profilo, l'**OFFERENTE 3** non pare cogliere nella censura dedotta la ratio decidendi della sentenza (quale contenuta nel capo 3C, pag. 8) vertente sull'impossibilità, affermata dal Giudice di prime cure di poter ritenere con certezza che l'offerente n. 2, in assenza dell'**OFFERENTE 1**, non avrebbe formulato altre offerte oltre alla prima. Ipotesi questa che neppure la Corte ritiene di escludere.

Secondo l'appellante il ricorso al criterio del più probabile che non, fondato sull'esito della gara del 24.05.2016, quale documentato nel relativo verbale, dove l'offerente n. 2 si era limitato a una sola offerta iniziale, avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere che il **OFFERENTE 3** sarebbe stato aggiudicatario dell'immobile per il corrispettivo di € 31.000,00.=, ma, trattandosi di comportamenti volontari e non di atti necessitati, la valutazione prognostica rimane necessariamente ipotetica.

Inoltre, la ratio decidendi della sentenza non si limita a valutare tale aspetto, ma comprende inscindibilmente l'accertamento negativo (sotto il profilo probatorio) della capacità economica del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

l'**OFFERENTE 3**, affermandosi nel provvedimento impugnato che al fine di valutare la serietà e l'entità della chance asseritamente perduta, appare imprescindibilmente accertare che il sig. **OFFERENTE 3** disponesse della liquidità per addivenire al saldo del prezzo entro il termine di 60 giorni dall'incanto. Tale essendo il ragionamento posto a base del rigetto della domanda risarcitoria per perdita di chance, la censura svolta nel primo motivo appare parziale e insufficiente a travolgere la decisione di primo grado.

E' ius receptum, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione, basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall'altra, e ciascuna, di per sé sola, idonea a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire tutte le ragioni, posto che la mancata critica di una di queste o la relativa attitudine a resistere alla censura comporta che la decisione sarebbe comunque tenuta ferma sulla base del profilo della ratio non, o mal, censurata, privando il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. ex multis, Cassazione n. 26244 del 18.10.2018 secondo cui: "Va al riguardo richiamato quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v., ex multis, Cass. Sez.U. 8 agosto 2005, n. 16602 e numerose successive conformi).

Nel ricorso all'esame la ratio decidendi adottata dalla Corte di merito, per cui l'esclusione della natura commerciale svolta dalla società comporta anche l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, è stata solo genericamente contrastata nell'illustrazione dell'impugnazione, parlando di equivoco in cui sarebbe incorso il giudice del merito, senza una specifica censura, per infirmarne la validità, nell'alveo dei motivi tassativamente indicati dall'art. 360 del codice di rito.

La censura svolta in ordine all'ulteriore ratio decidendi, afferente alla riferibilità dell'attività prestata dall'**OMISSIS** ad una prestazione d'opera assoggettabile all'obbligo assicurativo verso la gestione commercianti, risulta pertanto inammissibile, per difetto di interesse, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono l'ulteriore ratio decidendi giacché, ancorché esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta".

Ancora:

"La censura di una sola ratio decidendi di una pronuncia fondata su una pluralità di rationes decidendi rende inammissibile l'atto di impugnazione.

Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre, stante l'intervenuta definitività di una di esse, all'annullamento della pronuncia stessa (Cassazione civile, sez. Tributaria, Sent. n. 22118 del 22.10.2007)."

Nel giudizio di appello, come più in generale nelle impugnazioni, infatti, il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza, idonea ad assumere la consistenza del giudicato per le parti non impugunate, a causa dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello; ne deriva che nel decidere sulla sussistenza di tale interesse, e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che possono derivare dall'accoglimento e alla idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio.

Pertanto, l'interesse, ed il conseguente onere, della parte soccombente ad impugnare è esteso e nel contempo limitato alle "rationes decidendi" poste a base della sentenza (vedasi Cassazione sezione V – Sentenza n. 12700 del 18.10.2001).

Il secondo motivo di gravame, inoltre, non appare contestare tanto la necessità dell'accertamento patrimoniale in capo all'**OFFERENTE 3** ai fine della asserita lesione, quanto l'esito della valutazione del Giudice di prime cure, avendo operato l'appellante una tardiva quanto inammissibile allegazione documentale (i CUD e in Mod. 730 prodotti solo nel presente grado di giudizio) e deducendo, per la prima volta, una situazione di capacità patrimoniale.

Tanto ritenuto, avuto riguardo alla fattispecie in esame, valutate le circostanze e la anomalia della situazione, tenuto conto del rigetto di tutte le questioni in rito proposte dall'appellato e della conseguente insussistenza di profili giustificativi della richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., la Corte ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti anche per quanto riguarda il presente grado di giudizio, considerandosi a tal proposito, comunque, così come in primo grado, l'accertamento positivo circa l'interposizione del **OFFERENTE 1** in luogo del debitore esecutato.

L'inammissibilità dell'impugnazione comporta l'applicazione, a carico della parte appellante, della disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quarter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 secondo cui: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Essendo l'appello dichiarato inammissibile, deve provvedersi in conformità alla disposizione surrichiamata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:

- a) dichiara inammissibile l'appello proposto da **OFFERENTE 3** avverso la sentenza n. xxxx/2020, emessa dal Tribunale di Torino in data 26.02.2020;
 - b) compensa tra le parti le spese di lite del grado d'appello;
 - c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quarter, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante, **OFFERENTE 3**.
- Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio del 18.11.2021.

IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Angela LABANCA
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ombretta SALVETTI

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*